



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

29122-20

Composta da:

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1019/2020
EDUARDO DE GREGORIO	- Relatore -	UP - 11/09/2020
ANTONIO SETTEMBRE		R.G.N. 47576/2019
BARBARA CALASELICE		
ANGELO CAPUTO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/10/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

ES

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata, per il delitto di tentativo di furto in abitazione rideterminando la pena pecuniaria in euro 350 di multa e confermando nel resto. Fatti di (omissis).

1. Avverso la pronuncia, di cui si chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, che, col primo motivo, ha lamentato la violazione dell'art 550 cpp, poiché il PM aveva proceduto con citazione diretta nei confronti dell'imputata mentre per i limiti di pena edittale avrebbe dovuto esercitare l'azione penale con richiesta di giudizio, derivandone la fissazione dell'udienza preliminare. Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione e la Corte veneziana aveva respinto il relativo motivo.

2. Col secondo motivo ci si è doluti dell'assenza di motivazione quanto all'ipotesi di reato ex art 614 cp che la difesa aveva sottoposto alla Corte territoriale, con argomenti neppure presi in considerazione.

All'odierna udienza il PG, dr Epidendio, ha concluso per l'inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente dato atto che l'istanza di rinvio della trattazione del processo, per legittimo impedimento del difensore di fiducia a causa di concomitanti impegni professionali e pervenuta alla Cancelleria, deve essere disattesa in quanto generica e in alcun modo documentata.

In proposito non è inutile, allora, ricordare che secondo l'autorevole lezione del massimo consesso di questa stessa Corte regolatrice l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Sez. U, *Sentenza n. 4909 del 18/12/2014 Ud.* (dep. 02/02/2015) Rv. 262912

Tanto premesso va osservato che il ricorso è inammissibile.

La prima doglianza è manifestamente infondata in diritto.

Invero, la giurisprudenza di legittimità da tempo si è consolidata nell'opinare che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è

inserito tra quelli elencati ed è punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni. Sez. 5, *Sentenza n. 3807 del 28/11/2017 Cc. (dep. 26/01/2018) Rv. 272439.* In senso conforme Sez. 4, *Sentenza n. 1792 del 16/10/2018 Cc. (dep. 16/01/2019) Rv. 275078* ha puntualizzato che pur a seguito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.

2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, essendo del tutto generiche le doglianze espresse sul punto nell'atto di ricorso, che non hanno relazione col testo della sentenza impugnata, in cui i Giudici veneziani hanno congruamente confutato, facendo riferimento all'inequivocabile comportamento tenuto dall'imputata, l'argomentazione difensiva circa la mancanza della volontà di rubare da parte ricorrente già ad essi proposta e qui di nuovo presentata.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 11.9.2020

Il Consigliere estensore

Eduardo de Gregorio



Il Presidente

dr Gerardo Sabeone

